DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2003

del 14 marzo 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 157/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2000/330/CE ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/261/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina e che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ([3]), rettificata dalla GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 34.

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/270/CE della Commissione, del 9 aprile 2002, che modifica le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e delle regioni in cui si applicano programmi per la sua eradicazione ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/279/CE della Commissione, del 12 aprile 2002, che modifica la decisione 2000/666/CE e la decisione 2001/106/CE relativamente all'adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/341/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la decisione 2001/296/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici ([6]).

([1]) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 3.
([2]) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22.
([3]) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31.
([4]) GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7.
([5]) GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17.
([6]) GU L 117 del 4.5.2002, pag. 13.

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/482/CE della Commissione, del 21 giugno 2002, recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/544/CE della Commissione, del 4 luglio 2002, che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Belgio conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione, dell'8 luglio 2002, che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ([9]).

(10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/588/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri ([10]).

(11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ([11]).

(12) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/598/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ([12]).

(13) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 535/2002, (CE) n. 1226/2002 e (CE) n. 1282/2002 e delle decisioni 2002/261/CE, 2002/270/CE, 2002/279/CE, 2002/341/CE, 2002/482/CE, 2002/544/CE, 2002/588/CE e 2002/598/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([7]) GU L 166 del 25.6.2002, pag. 23.
([8]) GU L 176 del 5.7.2002, pag. 46.
([9]) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.
([10]) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 52.
([11]) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.
([12]) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 45.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO DELLA DECISIONE N. 30/2003 DEL COMITATO MISTO SEE

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32002 R 0535:** Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002 (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22).

— **32002 R 1226:** Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione, dell'8 luglio 2002 (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13).».

2) al punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 D 0261:** Decisione 2002/261/CE della Commissione, del 25 marzo 2002 (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31), rettificata dalla GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 34»;

3) ai punti 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 R 1282:** Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3).»;

4) al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 D 0482:** Decisione 2002/482/CE della Commissione, del 21 giugno 2002 (GU L 166 del 25.6.2002, pag. 23).»;

5) al punto 46 (decisione 1999/466/CE della Commissione) della parte 4.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 D 0588:** Decisione 2002/588/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 52).»;

6) al punto 55 (decisione 2000/330/CE della Commissione) della parte 4.2 viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32002 R 0535:** Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002 (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22).»;

7) al punto 61 (decisione 2001/106/CE della Commissione) della parte 4.2 viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32002 D 0279:** Decisione 2002/279/CE della Commissione, del 12 aprile 2002 (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).»;

8) al punto 62 (decisione 2001/296/CE della Commissione) della parte 4.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 D 0341:** Decisione 2002/341/CE della Commissione, del 3 maggio 2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 13).»;

9) al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 D 0270:** Decisione 2002/270/CE della Commissione, del 9 aprile 2002 (GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7).»;

10) dopo il punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 viene inserito il punto seguente:

«67. **32002 D 0598:** Decisione 2002/598/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che autorizza vaccini contro la brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 45).»;

11) sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 52 (decisione 2002/304/CE della Commissione) della parte 4.2 viene inserito il punto seguente:

«53. **32002 D 0544:** Decisione 2002/544/CE della Commissione, del 4 luglio 2002, che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Belgio conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 46).»